

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PAYROLL ED ATTIVITÀ CONNESSE. CUI: S10735431008202100046. CIG: 93514157C7.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del ___.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede legale della Mandataria in Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche “**Parti**”

si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- con Bando di gara n. 7/2022, RSM ha indetto una Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) indetta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021 -, per l’appalto relativo al servizio di payroll e attività connesse, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, per le

ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa del Provvedimento A.D. n. 24 del 01/08/2022;

- in data __.__.____, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Provvedimento A.D. n. __ del __.__.2022, l'appalto è stato aggiudicato all'Operatore.....;
- in data __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto, disposta nei suoi confronti con il suddetto Provvedimento, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti - di ordine generale e speciale - dallo stesso dichiarati in sede di gara;
- in data __.__.____, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento delle documentazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __.__.____ sono state emesse le “informative liberatorie provvisorie” ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, emesso in data __.__.____;
- con nota PEC prot. RSM n. del __.__.____, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta efficacia - in data __.__.____ - della suddetta aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro delle verifiche di cui alle lettere che precedono;
- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del __,____%;

- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- *(nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva)* le percentuali delle prestazioni dell'Accordo Quadro che verranno rese da ciascun componente del R.T.I., indicate in sede di offerta, sono le seguenti:
..... ___%;
..... ___%;
..... ___%;
- conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**);
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è il Dott. Angelo Marinetti (di seguito brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine, le parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Bando di gara n. 7/2022;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Offerta Tecnica e Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara;

- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- f) Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA, TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1 RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni disciplinate nel dettaglio ai paragrafi 2 e ss. del Capitolato Speciale, cui integralmente si rinvia.

L'Appaltatore dovrà garantire gli adempimenti previdenziali e fiscali, lo svolgimento dei processi legati all'amministrazione del personale, il rispetto degli adempimenti aziendali e di legge, il calcolo dei modelli mensili ed annuali previsti dalla legislazione contributiva e fiscale vigente e l'elaborazione di tutti i prospetti necessari alla gestione del costo del lavoro ed alla contabilità amministrativa, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, integrate con le prestazioni aggiuntive e migliorative proposte nell'Offerta Tecnica.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire le principali attività del Contratto disciplinate dal Capitolato, relative ai Servizi base di *payroll* (par. 2.1), ai Servizi amministrativi (par. 2.2.), alla Piattaforma informatica (par. 2.3.), all'Acquisizione dei dati di input (par. 2.4.), al Trattamento dei dati e all'elaborazione dei cedolini (par. 2.5.), alle Dichiarazioni annuali (par. 2.6.), al Supporto alla Direzione Operazioni (par. 2.7.), al Supporto alla Direzione Amministrativa (par. 2.8.).

L'Appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione di dati, statistiche, report di cui al paragrafo 3 del Capitolato Speciale e degli Elaborati standard (mensili e annuali) previsti ai paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Speciale.

L'esecuzione delle attività oggetto dell'intero appalto dovrà avvenire da parte dell'Appaltatore con accuratezza e competenza, nel rispetto dei tempi e dei modi del "Piano di Lavoro" (di cui al successivo art. 2.3) e della puntualità della consegna degli output prodotti.

La formalizzazione delle modalità di esecuzione dell'appalto e delle scadenze del "Piano di Lavoro" sarà costituita dal Service Level Agreement di cui al paragrafo 4 del Capitolato Speciale, che la Committente e l'Appaltatore sottoscriveranno terminata la fase di start-up, sulla base delle analisi effettuate dall'Appaltatore.

La Committente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di verificare e controllare la corretta esecuzione del servizio attraverso la richiesta di documentazione e/o reportistica.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative proposte nell'Offerta Tecnica prodotta in sede di gara.

In particolare, garantisce:

- (*elenco proposte aggiuntive/migliorative*).

2.2. L'affidamento avrà decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla prima mensilità utile, a valle di una fase di affiancamento con la Società che attualmente gestisce l'attività del *payroll*, fase che è iniziata a seguito dell'aggiudicazione e nella quale sarà effettuato il trasferimento del *know how* e di tutti i dati necessari per la prosecuzione delle attività, con possibilità di recesso da parte della Committente, con preavviso di due mesi e comunque non prima di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, con pagamento delle sole prestazioni eseguite.

RSM si riserva di rinnovare il Contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, secondo quanto disciplinato dal paragrafo 2 del Capitolato Speciale.

Negli ultimi 3 mesi di validità del Contratto, l'Appaltatore dovrà garantire al personale della Committente, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività svolte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.

A tutela di tale adempimento, RSM tratterà la garanzia definitiva per l'importo necessario.

Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare.

2.3 L'Appaltatore dovrà indicare un unico Responsabile dell'appalto, al quale RSM farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del Contratto.

L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità e tempistiche principali.

- Start – up

Nella fase di *start-up*, l'Appaltatore dovrà analizzare la situazione normo-contrattuale e retributiva, personalizzare la piattaforma informatica, procedere all'integrazione con gli altri sistemi di RSM interfacciandosi con l'affidatario uscente del servizio payroll e affiancare il personale preposto. La fase di *start-up*, ivi inclusa l'elaborazione di un cedolino paga per fare il parallelo, dovrà avere una durata massima di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto (*ovvero dall'avvio del servizio in via d'urgenza*).

Alla fine della fase di *start-up*, l'Appaltatore dovrà presentare a RSM una pianificazione iniziale delle attività relative al servizio di payroll, contenente la programmazione e l'organizzazione di tutte le fasi progettuali, in termini di impegno e di tempi di realizzazione delle singole attività (c.d. "Piano di Lavoro").

Tale pianificazione dovrà essere approvata da RSM che potrà eventualmente richiedere di apportare delle modifiche. L'accordo conclusivo relativamente a modalità e tempi di svolgimento delle attività costituirà il Service Level Agreement.

Durante la fase di *start-up*, l'Appaltatore dovrà presentare a RSM il documento "Stato Avanzamento Attività (SAA)", con tutta la documentazione relativa alle attività in corso e concluse, ad eventuali criticità e/o ritardi ed alle relative azioni di recupero.

I SAA dovranno essere consegnati ogni 10 giorni lavorativi dall'inizio della fase di *start up*.

I SAA ed i relativi documenti saranno sottoposti all'approvazione di RSM.

- Fase iniziale dell'appalto

Dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, la Committente, e/o terzi da essa designati, supporterà e collaborerà con l'Appaltatore in tutte le attività di analisi, impostazione e controllo, per facilitare l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento dei servizi previsti.

La responsabilità dell'Appaltatore nello svolgimento delle attività, rimarrà comunque invariata, fin dall'inizio delle attività.

- Composizione del Team

Secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale, che qui si intendono per intero riportate, nonché alle condizioni migliorative definite nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il *team* assegnato alle attività è il seguente (*indicazione figure professionali*).

L'Appaltatore si impegna a mantenere la medesima composizione del suddetto *team*, indicato in offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicati a RSM che dovrà rilasciare la propria preventiva autorizzazione, pena la risoluzione del Contratto. In ogni caso, devono essere garantiti i medesimi *skill*, in termini di formazione professionale e di esperienza maturata.

Il *team* preposto, in particolare:

- svolgerà l'incarico in costante raccordo con RSM, così da rendere l'attività quanto più utile e coerente possibile rispetto alle esigenze di RSM;

- assicurerà un aggiornamento puntuale sull'avanzamento dell'attività e la completa disponibilità a controlli *in itinere* da parte di RSM;
- garantirà la continuità, nei rapporti con RSM, di figure professionali interne al gruppo di lavoro con esperienza nell'attività specifica.

ART. 3 – IMPORTO

3.1 L'importo complessivo del presente affidamento è pari ad € (euro/00) oltre IVA.

Il corrispettivo complessivo sarà calcolato e corrisposto sulla base dei cedolini paga effettivamente elaborati.

Il suddetto importo è dato dal prodotto tra il numero di cedolini paga elaborati nel biennio e il costo unitario di una busta paga pari ad ____ risultate dell'applicazione del ribasso unico percentuale del ____% applicato sull'importo unitario a base d'asta della busta paga fissato in € 20,00 (Il numero annuo dei fogli paga per percettore è pari a 12, in quanto la 13° e la 14° mensilità sono erogate unitamente ai ruoli paga, rispettivamente, di dicembre e di giugno).

Non sono previsti costi per la sicurezza, in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'A.N.AC..

3.2 Come già indicato dal precedente art. 2.2, il Contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi, per un importo di €, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato dalla Committente all'Appaltatore con congruo anticipo, prima della scadenza del Contratto.

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 L'importo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 3.1 compensa il complesso delle attività oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività direttamente e indirettamente connesse, necessarie e funzionali al corretto ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, inclusa

la fase di *start-up*. I pagamenti saranno effettuati in rate trimestrali posticipate, in relazione al numero effettivo dei cedolini paga elaborati nel trimestre, applicando il costo unitario di € __,00, come da ribasso quotato dall'Appaltatore.

RSM provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, subordinatamente alla dimostrazione dell'esatto adempimento delle attività inerenti alle singole fasi e previa verifica della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca, codice IBAN:, conto sul quale è abilitato/a ad operare nato/a a (...) il __/__/____, C.F., operante in qualità di

Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C., che segnalino inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4.2 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a R.S.M. gli estremi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, qualora, in relazione a tali dati siano intervenute variazioni rispetto a quanto riportato nel precedente comma 4.1.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle parti contraenti.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

5.1 Si rinvia ai pertinenti paragrafi del Capitolato Speciale per quanto riguarda gli strumenti operativi e la metodologia proposta per l'erogazione.

5.2 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 7 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Nei casi di non corretto adempimento delle prestazioni del presente Contratto, si applicheranno le penali di cui al paragrafo 7 del Capitolato Speciale.

7.2 In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del Contratto,

con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

7.3 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 8;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 9;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano state comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare complessivo del Contratto;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché dall'art. 110 del Codice.

7.4 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno – e la correlativa segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA

9.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative

sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione “Società Trasparente”.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione “*governance*”, al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

9.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

9.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli

atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti.

9.4 La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "*Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali*", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, per il perseguimento di finalità sue proprie. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy* predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto e ne costituisce parte integrante.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

11.2 In ragione delle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto, considerando l'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% del valore complessivo del Contratto di cui al precedente art. 3.1.

Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 5.2 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 4.2.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

ART. 12 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di due mesi e comunque non prima di dodici mesi dalla data di sua sottoscrizione, con pagamento delle sole prestazioni eseguite. Qualora RSM esercitasse tale facoltà, resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di garantire la piena e completa consegna dei risultati e di garantire al personale della Committente, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività svolte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.

RSM ha comunque il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 13 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a R.S.M., è efficace solo se non rifiutata da R.S.M., ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 7/2022, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'Offerta tecnica e all'Offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 15 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)